



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

C.A.P. 37032
Piazza S. Venturi, 24
C. F. e P. IVA 00278010236

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045 6137311
Fax 045 6102595

www.comune.montefortedalpone.vr.it

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 09.06.2005

Capo I: Premessa

Art. n. 1

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale erogati dal Comune sono principalmente finalizzati:

- alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva in collaborazione anche con il servizio di Neuropsichiatria infantile e psicologia dell'età evolutiva dell'Azienda ULSS;
- al sostegno e alla valorizzazione del ruolo della famiglia con particolare attenzione a quelle che si trovano in condizione di disagio socio-economico in collaborazione con i servizi dell'Azienda ULSS (Consultorio Familiare, psichiatria...);
- all'assistenza, protezione e tutela sociale degli anziani;
- all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili in collaborazione con il settore sociale dell'Azienda ULSS;
- alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze in collaborazione con il Ser.T. dell'Azienda ULSS;
- alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in condizioni di disagio economico e sociale.

Art. n. 2

Il presente regolamento ha come finalità quella di determinare le condizioni di accesso ai servizi sociali erogati dal Comune di Monteforte d'Alpone al fine di ***ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche impiegate garantendo il massimo della trasparenza, dell'utilità sociale e dell'obiettività decisionale.*** Il regolamento si propone inoltre di stabilire dei criteri equi ed aggiornati per la compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi di cui sono beneficiari.

Art. n. 3

I servizi sociali disciplinati dal presente regolamento sono di seguito elencati:

Assistenza domiciliare;

Servizio trasporto;

Contributo economico a persone e nuclei familiari;

Prestiti sull'onore;

Appoggio Educativo Domiciliare;

Telesoccorso/telecontrollo;

Integrazione rette per accoglimento in Istituto residenziale;

Pronta accoglienza abitativa.

Capo II: Assistenza domiciliare

Art. n. 4

Il Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale, erogato dal Comune di Monteforte d'Alpone nelle sue diverse prestazioni, è disciplinato dal presente regolamento.

Riferimenti legislativi

Il servizio domiciliare e le sue finalità sono previsti da leggi nazionali e regionali: L.R. n° 55/82; L.R. 72/75; Legge nazionale 833/78.

La legge regionale 72/75 all'art.5 così afferma: " l'assistenza domiciliare tende a garantire le condizioni necessarie alla permanenza degli anziani nell'ambito del proprio nucleo familiare e viene attuata unitamente con gli altri servizi domiciliari dell'Unità Locale.

Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività anche di aiuto domestico inerenti alle esigenze della famiglia dell'anziano. Le prestazioni sanitarie consistono nelle cure mediche ed infermieristiche, nelle cure semplici di riabilitazione e nel controllo delle condizioni igieniche".

La L.R. 55/82 all'art.6 prevede tra le competenze dei singoli Comuni" l'assistenza domiciliare ai minori, agli anziani, agli inabili in età lavorativa".

La legge 833/78 prevede tra gli obiettivi del S.S.N. " la tutela della salute degli anziani anche al fine di prevenire e rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione".

La L.R. 20/7/89 n° 22 afferma che " il servizio di assistenza domiciliare si è imposto come lo strumento privilegiato ed efficace nella complessiva azione di contrastare l'emarginazione elevando la qualità della vita della persona anziana".

La legge 28/91 prevede che, nelle schede di rilevazione, si indichino le prestazioni domiciliari erogate dal Comune.

Art. n. 5 - Finalità'

In coerenza con quanto enunciato dagli articoli 2, 3, 32 della Costituzione Italiana che garantiscono a tutti i cittadini pari opportunità e qualità di vita, le finalità che il servizio domiciliare si propone di realizzare si possono così riassumere:

- evitare l'esclusione sociale;
- limitare l'ospedalizzazione e il ricovero in ambiente istituzionale, temporaneo o permanente, riservando tali interventi per i casi nei quali le condizioni del soggetto li indichino come indispensabili;
- salvaguardare l'integrità del nucleo familiare, evitando la dispersione anche temporanea dello stesso;
- assicurare all'utente, sulla base dell'accertamento del bisogno, una serie di prestazioni socio-assistenziali che consentano al cittadino in difficoltà un'esistenza dignitosa nel proprio domicilio;
- aiutare la persona a conservare una rete di relazioni e di interessi nel proprio ambito familiare e sociale;
- garantire, dove la condizione della persona lo consenta, un'azione educativa che stimoli lo sviluppo di capacità di adattamento e di autonomia.

Art. n. 6 - Destinatari

I servizi domiciliari sono destinati a tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Monteforte d'Alpone che non siano in grado di assolvere completamente ai propri bisogni quotidiani in conseguenza di difficoltà derivanti da età avanzata, malattia, inadeguatezza del nucleo familiare.

Più specificatamente il servizio è rivolto ai minori, adulti e anziani i cui bisogni non siano o non possano essere soddisfatti da famigliari, da parenti o da volontari.

Art. n. 7 - Prestazioni

Il servizio domiciliare fornisce le seguenti prestazioni espletate dal personale addetto:

1. pulizia e governo della casa;
2. aiuto della persona nella cura di sé, alzata quotidiana, igiene personale e vestizione;
3. effettuazione di commissioni varie: acquisti, riscossione pensioni, pagamento delle bollette, consegna e ritiro della biancheria;
4. disbrigo pratiche d'ufficio;
5. accompagnamento e trasporto presso medici, ospedali, poliambulatori;
6. preparazione e/o aiuto per i pasti eventuale fornitura di pasti a domicilio;
7. lavaggio, stiratura e manutenzione della biancheria;
8. sostegno nella gestione del menage familiare;
9. svolgimento di altre minute attività fuori e nell'abitazione dell'utente;
10. mantenimento dei rapporti con l'utente solo ed ospedalizzato per contrastarne l'isolamento e per garantire una continuità di risposta a bisogni quotidiani (cambio biancheria, effetti personali, altro).

Risulta evidente che per ogni utente che accede al servizio domiciliare, deve essere individuato il tipo di prestazione da erogare in base al bisogno documentato, non dimenticando che il servizio non deve sostituirsi totalmente ai compiti dei famigliari, quando esistenti e nemmeno creare dipendenza, ma, dove è possibile contribuire allo sviluppo dell'autonomia dei soggetti al fine di rendere possibile, ove esistano le condizioni, la dimissione dal servizio.

In particolare per quanto riguarda il punto 5) del presente articolo, si sottolinea la necessità di ricercare l'attiva collaborazione dei familiari e di gruppi di volontariato locale in modo che il servizio trasporto effettuato dagli operatori del servizio domiciliare, sia riservato alle situazioni di effettiva necessità.

Art. n. 8 - Operatori coinvolti nel servizio

Gli operatori coinvolti nella realizzazione del servizio domiciliare sono di seguito elencati distinti per responsabilità e funzioni svolte:

- Assistente Sociale con compiti di analisi del bisogno e di coordinamento del servizio nella sua globalità. L'assistente sociale ha il compito di ricevere ed analizzare le richieste degli utenti; verifica il bisogno tramite colloqui e visite domiciliari, raccoglie tutta la documentazione utile sulla situazione economica, familiare ed ambientale, sulla presenza di disabilità psico-fisiche al fine di verificare quali interventi competano all'Ente Locale e quali all'Azienda ULSS 20. L'assistente Sociale in questo suo compito di

analisi e verifica manterrà contatti con gli operatori di assistenza, con i medici di famiglia, con i gruppi di volontariato e con gli operatori dell'Azienda ULSS 20;

- Operatore di Assistenza con compiti di intervento diretto sull'utenza in base alle indicazioni fornite dall'Assistente Sociale;

Art. n. 9 - Durata del Servizio

Le prestazioni del servizio domiciliare erogate ad un determinato soggetto avranno una durata che sarà determinata dal permanere o meno delle condizioni di bisogno del soggetto stesso.

Il progetto iniziale di intervento per un determinato soggetto potrà essere rivisto, in dipendenza all'evoluzione della sua singola specifica situazione, ed in rapporto al numero di utenti richiedenti e alle priorità evidenziate.

Art. n. 10 - Accesso al Servizio

La domanda per usufruire del servizio domiciliare va inoltrata all'Amministrazione Comunale su apposito modulo che contiene tutti i dati riguardanti il reddito e la situazione personale e familiare di quanti sono tenuti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

L'ammissione al servizio è subordinata alla stesura di un progetto personalizzato a cura dell'Assistente Sociale con il coinvolgimento di tutte le figure interessate inclusi i familiari secondo quanto precisato nell'art. 7 commi 2) e 3) del presente regolamento.

Le proposte di inserimento nel servizio di assistenza domiciliare andranno inoltrate dall'Assistente Sociale al Sindaco tramite l'Assessore ai Servizi Sociali, che ne proporranno la valutazione finale in sede di Giunta Comunale.

Art. n. 11 - Quota di partecipazione alla spesa

11 - a) prestazioni di assistenza domiciliare

Sono ammessi ad usufruire del servizio gratuito coloro che hanno un valore ISEE del nucleo familiare **inferiore** alla quota corrispondente al trattamento minimo della pensione INPS, comprensivo della 13° mensilità (**Quota Base**), con arrotondamento alla decina di Euro (da 1 a 4 per difetto, maggiore o uguale a 5 per eccesso).

Per l'anno 2004 la Quota Base è pari a Euro 5.358,34 ovvero la quota mensile in vigore all'1/8/2004 è **di Euro 412,18 per 13 mensilità**.

La gratuità è garantita inoltre, per coloro che hanno un valore ISEE del nucleo familiare **pari** al trattamento Minimo della Pensione INPS come sopra definito moltiplicata 1,50 volte, ovvero quota annua per il 2004 **Euro 8.037,51**.

Per i beneficiari di pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento (non rilevabili ai fini ISEE), si ritiene di tenere conto di tali introiti. Pertanto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DIs 130/2000 verrà aggiunto al valore ISEE di accesso, quale correttivo, l'importo delle pensioni suddette (riparametrato in base al coefficiente relativo ai componenti il nucleo). Per tali categorie è infatti già presente all'interno del calcolo dell'ISEE un correttivo favorevole legato alla condizione di invalidità.

In riferimento ai richiedenti di cui al presente regolamento, gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale anche attraverso una assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico.

In presenza del coniuge, parenti e affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Si riporta di seguito una tabella che riassume i valori di reddito ISEE del nucleo familiare comprese le eventuali integrazioni così come definito al punto 3) del presente articolo, a cui corrispondono fasce di compartecipazione percentuali al costo orario del Servizio Domiciliare:

Fasce di reddito	Quota % costo/ora
Fino a Euro 8.037,51	0
9.024,25	10%
9.624,25	20%
10.224,25	30%
10.824,25	40%
11.424,25	50%
12.024,25	60%
12.624,25	70%
13.224,25	80%
13.824,25	90%

Per quanto riguarda le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare che hanno valenza di **interventi sulla persona quali "aiuto della persona nella cura di se, alzata quotidiana, igiene personale e vestizione"** (punto 2 dell'art. 7 del presente regolamento) la quota massima da corrispondere da parte dell'utente è pari al 50% del costo orario del servizio. Quindi secondo la tabella su riportata, da un valore ISEE uguale o superiore a 11.424,25 Euro la quota di compartecipazione da parte dell'utente sarà sempre pari al 50% del costo della prestazione.

Allorché si rilevassero situazioni di rilevante gravità sociale tali da ritenere indispensabile il servizio di assistenza domiciliare, a seguito di relazione dell'Assistente Sociale, si potrà determinare che la quota contributiva a carico dell'utente, per il servizio ricevuto, sia inferiore a quella che risulterebbe dall'applicazione delle fasce di reddito su esposte o addirittura nulla.

L'adeguamento delle quote di compartecipazione dell'utente ed i conseguenti accertamenti dei redditi ISEE degli utenti per l'applicazione della quota di partecipazione **viene effettuato di norma a scadenza biennale con deliberazione della Giunta Comunale.**

11- b) Situazioni a rischio

Per i minori ritenuti a rischio sociale, per i quali, sulla base dei dati raccolti, risulti necessario effettuare interventi di sostegno e di osservazione della situazione familiare, finalizzati a prevenire condizioni di disagio o pregiudizio, potrà non essere prevista una quota di partecipazione al costo del servizio in dipendenza dalla singola specifica situazione.

11- c) Pasti a domicilio

Il costo del pasto è di norma a totale carico del richiedente. Il Servizio Sociale valuterà eventuali casi per i quali proporrà una riduzione del costo del servizio.

Art. n. 12 - Sede del Servizio

Il Servizio domiciliare del Comune di Monteforte d'Alpone ha sede attualmente presso la Direzione della "Fondazione Don Mozzati D'Aprili" al fine di una utilizzazione razionale del personale, dei servizi generali e delle attrezzature esistenti e disponibili.

I rapporti tra Enti sono regolati da apposita convenzione rinnovata annualmente.

Capo III: Servizio trasporto

Art. n. 13

Il servizio trasporto è gestito dal Comune di Monteforte d'Alpone in collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti nel territorio e persegue le seguenti finalità:

- Consentire l'accesso ai servizi di diagnosi e cura di soggetti in difficoltà;
- Consentire la partecipazione a campagne di prevenzione dei soggetti destinatari delle stesse (Screening mammografico, altri screening).

Il servizio non si sostituisce ai compiti dei familiari che hanno il dovere di essere presenti ai bisogni del proprio congiunto, ma interviene nei casi di persone sole o come complemento dell'azione dei familiari quando si tratti di cicli prolungati di terapia, di campagne di pubblica utilità con il conseguente coinvolgimento di un numero elevato di persone, di minori in condizioni di disagio familiare, che necessitano di più sedute valutative/riabilitative presso i servizi per l'età evolutiva dell'Azienda ULSS 20.

La domanda di accesso al servizio va rivolta all'Assistente Sociale del Comune. La quota di compartecipazione prevista coincide con il costo della benzina.

Capo IV: Contributi economici

Art. n. 14 – Ammissione

L'ammissione all'intervento "contributi economici" a persone è subordinata alla stesura di un progetto personalizzato a cura dell'Assistente Sociale con la collaborazione e il coinvolgimento degli interessati.

Il contributo economico con carattere di continuità o straordinarietà, verrà concesso, **compatibilmente con le risorse disponibili** e gli obiettivi generali individuati annualmente dall'Amministrazione, a coloro che hanno un valore ISEE del nucleo familiare inferiore alla quota corrispondente al trattamento minimo della pensione INPS, comprensivo della 13° mensilità (**Quota Base**), con arrotondamento alla decina di Euro (da 1 a 4 per difetto, maggiore o uguale a 5 per eccesso).

Per l'anno 2004 la Quota Base è pari a Euro 5.358,34 ovvero la quota mensile in vigore all'1/8/2004 è **di Euro 412,18 per 13 mensilità.**

Il Direttore Generale al 1° Agosto di ogni anno **specifica** il valore individuato al punto 1) **facendo riferimento a quanto stabilito per legge in materia di "minimo vitale"**. Al primo Agosto di ogni anno, infatti sono disponibili i redditi fiscalmente documentabili di tutti i cittadini. Il valore economico considerato nell'anno in cui viene presentata domanda di contributo corrisponde alla quota del trattamento minimo dell'INPS dell'anno precedente a partire dal mese di Agosto di quello stesso anno. Durante il precedente periodo da Gennaio a Luglio il valore economico considerato è quello della quota "trattamento minimo" INPS di 2 anni prima, considerate allo scopo le naturali scadenze della disponibilità dei redditi fiscalmente documentabili come sopra evidenziato. Vedi esempio riportato:

01/01/2005	31/07	01/08	31/12/05	01/01/2006	31/07/06
⇒ INPS + ISEE ⇐ 2003		⇒	INPS + ISEE con redditi 2004		⇐

Art. n. 15 - Rette scolastiche

Per gli alunni che frequentano una delle Scuole Materne del Comune di Monteforte d'Alpone, la richiesta di esonero dal pagamento della retta scolastica va presentata dagli interessati al Sindaco entro il 30 di Settembre, il quale darà mandato all'Assistente Sociale di verificare lo stato di bisogno secondo i criteri enunciati al comma 1) del precedente articolo.

Qualora le condizioni economiche del nucleo familiare rispondessero ai requisiti richiesti, la valutazione dell'Assistente Sociale verrà portata dall'Assessore ai Servizi Sociali alla discussione della Giunta, la quale potrà deliberare l'esonero dal pagamento della retta che di norma non potrà essere superiore al 50% dell'importo totale.

Qualora l'Assistenza Sociale segnali situazioni familiari di particolare disagio, tali da rendere opportuno e necessario che il minore frequenti la scuola materna al fine di usufruire di interventi educativi mirati, la Giunta potrà deliberare l'esonero totale dal pagamento della retta.

Art. n. 16 – Trasporto scolastico

Per gli alunni che frequentano le Scuole Materne, Elementari e Medie del Comune di Monteforte d'Alpone, la richiesta di esonero dal pagamento della retta per il trasporto scolastico va presentata dagli interessati al Sindaco, entro il 15 di Ottobre. Il Sindaco darà mandato all'Assistente Sociale di verificare lo stato di bisogno, secondo i criteri enunciati all'art. 4.

Qualora le condizioni economiche del nucleo familiare rispondessero ai requisiti richiesti, la valutazione dell'Assistente Sociale verrà portata dall'Assessore ai Servizi Sociali alla discussione della Giunta, la quale potrà deliberare l'esonero totale o parziale dal pagamento della retta.

Art. n. 17 - Prestiti sull'onore

Fra gli interventi finalizzati a contrastare situazioni di povertà e/o di grave disagio temporaneo di persone e/o famiglie, con particolare riguardo per le famiglie con minori, si individuano i

" prestiti sull'onore" ai sensi dell'art. 16 comma 4 della L. 328/2000 ovvero **finanziamenti a tasso 0** secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito.

Tali prestiti, **erogati compatibilmente con le risorse finanziarie del Comune**, si inseriscono all'interno di un progetto globale di aiuto alle persone in difficoltà, che non dimentica l'obiettivo prioritario del recupero e dello sviluppo dell'autonomia del singolo o della famiglia.

Capo V: Servizio di Appoggio Educativo Domiciliare

Art. n. 18

Il servizio di sostegno educativo si inserisce in un più ampio compito di tutela del minore che nello specifico è regolamentata dalla legge 28/3/2001 n°149 "modifiche alla legge 4 Maggio 1983 n°184" recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile.

L'intervento educativo domiciliare è stato individuato dalla normativa nazionale e regionale un servizio essenziale per garantire la permanenza nel proprio ambiente familiare del minore a rischio evolutivo.

Il servizio ha la finalità di sostenere ed educare le famiglie e i minori che si trovino in situazioni di rischio sociale, evitando il deteriorarsi delle relazioni all'interno del nucleo familiare e prevenendo condizioni di abuso o maltrattamento.

Trattandosi di interventi di prevenzione e tutela dei minori, si valuterà da caso a caso se prevedere forme di compartecipazione della famiglia per tali tipologia di interventi.

Capo VI: Servizio di Telesoccorso/telecontrollo

Art. n. 19 - Finalità

Al fine di consentire a soggetti a rischio socio-sanitario (cardiopatici, diabetici, dializzati, altro) con particolare riferimento agli anziani, di poter fronteggiare situazioni di emergenza, il Comune si avvale del servizio di Telecontrollo/Telesoccorso domiciliare istituito dalla Regione Veneto con la L.R. 26/87. Tale Servizio è attivo 24 ore su 24, funziona sia come servizio di ascolto, in caso di emergenza, sia come teleassistenza attraverso contatti telefonici programmati.

Art. n. 20 - Destinatari

Come disposto dalla Regione Veneto, possono richiedere l'attivazione del servizio tutti i cittadini dai 60 anni residenti o domiciliati nella Regione Veneto.

La richiesta può essere presentata anche da coloro che non hanno ancora compiuto il sessantesimo anno di età a condizione che si trovino in situazioni di rischio sociale e/o sanitario debitamente documentato.

Art. n. 21 - Determinazione del costo

La quota compartecipativa a carico dei singoli utenti del servizio è definita secondo le direttive date dalla Regione Veneto. In assenza di precise direttive sarà la Giunta Comunale con propria deliberazione a stabilire i criteri per la determinazione del costo a carico del singolo utente.

Capo VII: Pronta accoglienza abitativa

Art. n. 22 - finalità

Il servizio di "Pronta accoglienza abitativa" è istituito al fine di consentire l'accoglimento, in condizioni di emergenza, di nuclei familiari e/o singoli individui, residenti nel Comune di Monteforte d'Alpone, che si trovino improvvisamente e temporaneamente privi di idonea abitazione.

Art. n. 23 - Accesso al servizio

Per l'attivazione del servizio l'Assistente Sociale avrà avuto modo di valutare i seguenti punti:

- Conoscenza della situazione dei soggetti;
- Analisi delle necessità familiari e conoscenza delle condizioni lavorative dei membri adulti del nucleo;
- Conoscenza e analisi della rete parentale-sociale dei soggetti;
- Presa in considerazione di ulteriori risorse presenti sul territorio.

Dopo aver conosciuto ed analizzato in modo puntuale ed aggiornato la condizione dei soggetti ed aver constatato lo stato di bisogno che rende necessario l'utilizzo tale servizio, l'assistente Sociale proporrà l'accoglimento degli stessi dandone comunicazione al Sindaco, all'Assessore ai Servizi Sociali e al Direttore generale.

Art. n. 24 - Destinatari

L'accoglimento è da ritenersi prioritario per i nuclei familiari con minori e per le persone sole autosufficienti e in condizioni di povertà assoluta per le quali si renda necessario e urgente un accoglimento temporaneo.

Art. n. 25 - Modalità dell'accoglimento

L'accoglimento è da considerarsi temporaneo e quindi non dovrà superare il tempo massimo di giorni 30; entro tale termine dovrà essere reperita una soluzione abitativa più idonea. Esistendo le condizioni, a tale ricerca dovranno contribuire attivamente anche le persone accolte, secondo le indicazioni che verranno date dall'assistente sociale;

I nuclei familiari accolti o le persone singole, hanno l'obbligo del massimo rispetto dei locali adibiti a "Pronta accoglienza abitativa", dovranno curarne la pulizia e la tenuta in ordine dell'arredamento e delle suppellettili per tutta la durata dell'accoglimento, eventuali danni arrecati saranno a carico del nucleo familiare accolto;

L'assistente sociale si riserverà di effettuare delle visite durante il periodo di accoglimento al fine di verificare la corretta tenuta dei locali e lo stato della ricerca della soluzione abitativa più idonea;

Una volta individuata la soluzione l'assistente sociale proporrà la dimissione delle persone accolte e ne darà comunicazione al Sindaco, All'assessore ai Servizi Sociali, al Direttore Generale;

L'Amministrazione Comunale si riserverà di chiedere al nucleo familiare accolto un contributo economico per l'accoglimento, valutata la situazione economica del nucleo stesso secondo i criteri enunciati nei paragrafi precedenti.

Capo VIII: Servizio di integrazione rette per adulti e anziani

in strutture residenziali

Art. n. 26 - Finalità

Il Servizio ha lo scopo di rendere possibile l'inserimento in Struttura Residenziale a ciclo diurno o continuativo, qualora si renda necessario tale percorso assistenziale.

Art. n. 27 - Destinatari

L'intervento in oggetto può essere stabilito per i cittadini residenti nel Comune di Monteforte d'Alpone che, in seguito a malattie e/o processi di invecchiamento, situazioni di grave disagio, non siano in grado di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto totale o parziale di altre persone.

Art. n. 28 - Ammissione

L'ammissione alle Strutture Residenziali viene definita tramite una valutazione multidisciplinare dell'interessato, che avviene da parte dell'Unità Operativa di Distretto (UOD) di cui fa parte l'Assistente Sociale del Comune di residenza dell'interessato.

Il Comune ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n.5/1996 e successive modifiche ed integrazioni in applicazione dell'art. 6 comma 4 L. 328/2000, si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni che ne avessero la competenza o familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Viene garantita all'interessato una quota mensile, per 13 mensilità nell'anno, per le minute spese personali pari a 50,00 Euro. Tale quota andrà, di norma, aggiornata dalla Giunta Comunale, con scadenza quinquennale.

Art. n. 29 - Retta a carico dell'interessato e del "donatario"

L'integrazione da parte del Comune ha luogo solo nel caso in cui l'utente, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, ***non sia in grado*** di pagare interamente la retta.

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta idonea attraverso:
L'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;

L'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva la quota per le minute spese personali specificata nel precedente paragrafo. Tale quota, in caso del decesso dell'interessato, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi o dalla Casa di Riposo avente in custodia lo stesso, al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dallo stesso;

Il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile.

Il "***beneficiario di donazioni***" effettuate dalla persona per cui è stata presentata richiesta, ***concorre*** all'integrazione della retta di degenza con la quota complessiva della donazione debitamente adeguata all'indice ISTAT dell'anno in cui viene presentata la richiesta.

Art. n. 30 - Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore al trattamento minimo INPS così come precedentemente definito;

l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato o con provvedimento di sequestro conservativo;

l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. n. 31 - Concorso dei parenti obbligati

Al fine di permettere al Comune la valutazione di una domanda di integrazione retta, l'interessato è invitato a sottoscrivere un modulo di autorizzazione al Comune di Monteforte d'Alpone ad intraprendere in nome e per conto proprio ed eventualmente a titolo di rivalsa le azioni previste dalla legge nei confronti degli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile precisando che è al corrente che il Comune si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dei tenuti agli alimenti nel caso non contribuiscano avviando le consone procedure di rivalsa.

I "parenti obbligati" a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento.

In particolare gli stessi partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano. Il Comune, infatti, si assume l'onere di integrare la differenza per la copertura della spesa ***previa verifica dell'assenza di persone `obbligate' all'assistenza del cittadino*** come disposto dalla normativa in vigore.

Il Comune attuerà tutte le forme di rivalsa possibili sul cittadino e sulle persone "obbligate" alla sua assistenza, in conformità alla normativa vigente.

Capo IX: Modalità applicative

Art. n. 32

Per poter fare domanda delle agevolazioni o contributi previsti dal presente regolamento comunale o dalle specifiche iniziative regionali o nazionali in campo sociale, il richiedente dovrà essere in possesso di una Attestazione ISEE che viene rilasciata a fronte della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) sulla situazione economica familiare, da fare su apposito modello. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare e del patrimonio immobiliare e mobiliare al 31 dicembre dell'anno precedente), ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione stessa. La Dichiarazione Unica può essere presentata presso il Comune di Monteforte d'Alpone che fornisce la necessaria assistenza alla compilazione tramite Patronato con cui è avviata convenzione o presso i CAAF (Centro di Assistenza Fiscale) a ciò autorizzati o presso l'I.N.P.S.. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento, ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente quella precedente. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte del Comune la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato. Per ogni Servizio il regolamento individua il valore dell' ISEE al di sotto del quale la domanda viene considerata idonea.

In casi eccezionali per raggiungere fini di effettiva equità e sulla base di motivata relazione da parte dell'Assistente Sociale del Comune, la Giunta Comunale potrà concedere deroghe alle stretta applicazione delle procedure e dei criteri di cui al presente regolamento.

Capo X: Graduatorie

Art. n. 33

Per la richiesta di Servizi con capacità limitata si potrà prevedere la richiesta di dati utili a formare graduatorie di accesso al servizio o all'agevolazione.

Capo XI: Controlli

Art. n. 34

- Il richiedente dichiara per iscritto di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti a accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.
- Nel selezionare il campione da assoggettare a controllo si terrà conto della congruità complessiva della dichiarazione con particolare riferimento alle componenti patrimoniali (patrimonio immobiliare e mobiliare).
- In caso di falsa dichiarazione i benefici saranno revocati, fermo restando il trasferimento della pratica all'autorità giudiziaria per le ipotesi dei reati penali connessi a falsa dichiarazione e truffa e per il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Capo XII: Riferimenti normativi

Art. n. 35

Per quanto non esplicitamente riportato nei precedenti articoli si fa riferimento alla seguente legislazione in materia di criteri unificati per l'accesso a prestazioni sociali agevolate:

- ***Legge 27 dicembre 1997, n.449 art. 59, comma 51***: delega ad emanare uno o più decreti legislativi per determinare i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti della P.A.

D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109: definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

DPCM 7 maggio 1999, n.221: Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.

D.M. 29 luglio 1999: Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione e relative istruzioni.

D.M. 21 luglio 1999, n.305: Regolamento concernente disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata.

D.Lgs. 3 maggio 2000, n.130: concernente disposizioni correttive e integrative del n. 109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni Sociali agevolate.

D.M. 21 dicembre 2000, n.452: Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare.

DPCM 4 aprile 2001, n. 242: Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999. n.221. in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per i casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3. del decreto legislativo 31 marzo 1998. n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000. n.130.

DPCM 18 maggio 2001: Applicazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art.4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000., n. 130.

Decreto 25 maggio 2001, n.337: Regolamento concernente modifiche al D.M. 21/12/01 N° 452.

Decreto 18 gennaio 2002, n.34: Regolamento recante modifiche al D.M. 5/05/01. n. 337 in materia di assegni maternità e al nucleo familiare.

Legge 8 novembre 2000, n.328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" art.25

DISPOSIZIONI FINALI

n. 1

Utilizzo dei dati personali

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norma in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni di legge 31 dicembre 1996. n. 675 e successive modificazioni in particolare l'art. 13 del Decreto Legislativo n. 135 del 11 maggio 1999.

Il richiedente va messo a conoscenza che i dati delle dichiarazioni e delle domande, oltre che dal Comune, saranno trattati a fini di controllo presso I.N.P.S., Guardia di Finanza, Camere di Commercio, Istituti di Credito e Intermediari Finanziari.

n. 2

Accertamenti

L'Amministrazione in caso di ragionevole dubbio sull'ISEE presentato (troppa disparità tra stile di vita "conosciuto" e la dichiarazione reddituale) procederà d'ufficio a tutti gli accertamenti necessari a stabilire la veridicità di quanto dichiarato.

L'Amministrazione inoltre procederà ad un controllo anche a campione di quanto presentato.

n. 3

Divergenze Interpretative

In merito ad ogni diatriba interpretativa riguardo il presente regolamento si demandano alla Giunta Comunale tutte le decisioni che si rendano necessarie.

n. 4

Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

Le norme di cui al capo II "assistenza domiciliare", dall'art. 4 all'art. 12 del presente regolamento, entreranno in vigore con decorrenza 01/01/2006.

Le norme regolamentari comunali di regolamenti anteriori al presente regolamento, che disciplinano materie analoghe, restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso.

n. 5
Disponibilità finanziaria

L'ammontare delle provvidenze finanziarie previste dal presente Regolamento è subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio. Qualora detti fondi, ancorché variati nel corso dell'anno, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste si farà luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici fatti salvi quelli già concessi e agli eventuali criteri di precedenza.

n. 6
Innovazioni normative e sostituzione atti

Ogni modifica od integrazione della legislazione nazionale nella materia considerata dal presente regolamento, laddove non esiga il preventivo esercizio dell'autonomia comunale, si considera operativa secondo i termini di legge.

n. 7
Delega di attività sociali all'Azienda ULSS

I servizi socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono gestite dall'Azienda ULSS 20 ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 56/94 mediante delega dei Comuni sui singoli servizi approvata dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni facenti parte l'Azienda ULSS 20 stessa.

Per tali attività anche il Comune di Monteforte d'Alpone corrisponde all'Azienda ULSS 20 una quota annua pro-capite per abitante stabilita periodicamente dalla Conferenza dei Sindaci d'intesa con l'Azienda ULSS 20 ed aggiornata annualmente all'indice ISTAT.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) E ATTESTAZIONE ISEE

Valida per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130).

Oggetto

Fermo restando per ogni cittadino il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente regolamento adotta i criteri unificati e generali di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune prestazioni o servizi socio-assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo alla situazione economica familiare, a norma del D.Lgs. n. 109 del 3 marzo 1998 come modificato dal D. Lgs. n.130 del 3 maggio 2000, successivi decreti attuativi e Legge 8 novembre 2000 n. 328 art. 25.

L'applicazione dei predetti criteri unificati sfocia nel calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come disciplinato dalla sopra citata vigente legislazione nazionale e dagli articoli che seguono.

Al fine di destinare prioritariamente le risorse disponibili alle famiglie ed ai soggetti con maggior bisogno, l'Amministrazione si riserva di introdurre specificamente per ciascun servizio, accanto all'applicazione dell'ISEE, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, in base alla facoltà prevista dall'art. 3 del D. Lgs. 3 maggio 2000 n.130.

L'Amministrazione si riserva inoltre di considerare con criteri specifici le situazioni e le prestazioni (ad esempio gli interventi economici) per i quali il calcolo dell'ISEE è necessario, ma non sufficiente a rilevare con adeguata precisione la condizione oggettiva di bisogno e di conseguenza a fornire la misura dell'intervento nel rispetto delle risorse disponibili. Le valutazioni di carattere qualitativo e le proposte di intervento sono affidate alla specifica competenza professionale dell'Assistente Sociale Comunale.

Obiettivi

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è l'adozione e l'applicazione come normale metodologia di lavoro in campo sociale, della normativa riguardante il calcolo dell'ISEE. Inoltre, come consentito dalla legge, detta normativa potrà essere integrata, per categorie omogenee di servizi, da ulteriori criteri di selezione o valutazione che siano in grado di contribuire alla rilevazione oggettiva, pur nel rispetto della normativa nazionale, dei bisogni delle famiglie e dei soggetti che richiedono agevolazioni o contributi e di soddisfare tali richieste tempestivamente e in modo significativo pur nei limiti delle risorse a disposizione. Per garantire tempestività, efficacia e controllo, l'Amministrazione adotta efficienti metodologie e strumenti di gestione delle pratiche amministrative connesse alla valutazione delle domande di agevolazioni o contributi. Come previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 (G.U. n. 155) l'Amministrazione assicura l'assistenza necessaria al cittadino tramite i suoi uffici o con stipula di una convenzione con un CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale).

Attestazione ISEE

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza (art. 34) quale risulta alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (art. 36).

L'indicatore della Situazione Economica (ISE) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) determinato ai sensi dell'art. 31 e del venti per cento dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) determinata ai sensi degli artt. 32 e 33 .

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto fra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) definito nel paragrafo precedente e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla Scala di Equivalenza.

Accanto all'indicatore della situazione economica equivalente possono essere stabiliti, per specifici servizi o aree d'attività, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari per escludere, potenziare o comunque influenzare il beneficio o l'entità della erogazione, ai fini del perseguimento di una maggiore equità. Tali criteri ulteriori sono individuati all'interno dei singoli capi nel presente regolamento.

La valutazione di reddito

L'indicatore della situazione reddituale (ISR) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando per ciascuno di essi:

- A.** Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art.213 5 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente a questo. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso vengono effettuati specifici controlli, ai sensi del decreto legislativo n.109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva:
- B** I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- C** I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione delle dichiarazioni IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

D Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo articolo.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di €5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- 1) L'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- 2) Se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica: se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Il patrimonio mobiliare

Ai fini della detrazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 36:

- a) Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- b) Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) Azioni o quote di organismi di intervento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- d) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentari, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica, ovvero, in caso di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto.

secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di animazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale unica data, ivi comprese le polizze

a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non esercitabile il diritto di riscatto:

h) Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare di ciascun soggetto appartenente al nucleo familiare convenzionale è assunto per difetto a 1 milione di lire o suoi multipli o a Euro cinquecento o suoi multipli se espresso in Euro

La valutazione del patrimonio

L'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

a) ***Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli***, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69.

Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

1. L'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
2. Se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di almeno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
3. Se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

b) ***Il valore del patrimonio mobiliare*** calcolato secondo i criteri nei paragrafi precedenti.

Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita a tutto il nucleo familiare pari a Euro 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 32 lettera d).

I valori patrimoniali di cui alle lettere **a)** e **b)** rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Il nucleo familiare convenzionale

Come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.242 del 4 aprile 2001 (G.U. n.146):

- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989. n.223. salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
- I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a) Della persona della cui famiglia anagrafica fa parte:
 - b) Se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - a) Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) Quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
 - c) Quando uno dei coniugi è stato escluso della potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) Quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni. ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) Quando sussiste abbandono del coniuge. accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità componente in materia di servizi sociali.
- Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento pre-adoptivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso

esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989. n.223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 2. del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 109 e successive modificazioni in relazione a particolari prestazioni. all'Amministrazione può assumere. mediante specifiche norme regolamentari, una composizione del nucleo familiare diversa e più ristretta rispetto al nucleo familiare convenzionale.

Scala di equivalenza

Il parametro della Scala di Equivalenza viene desunto in base al numero dei famiglia convenzionale e maggiorato in base alle caratteristiche della famiglia nelle seguenti tabelle:

Nucleo componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazioni	Parametro
Per ogni ulteriore componente	0,35
Presenza di figli minori e di un solo genitore	0,20
Per ogni componente con Handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92, ovvero invalidità superiore al 66%	0,50

Presenza di figli minori ed entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,20
---	-------------